



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

### COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 31 MARZO 2009

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

##### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di :**

**Sig. Daniele LANZA** (calciatore tesserato F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., **Sig. Stefano MUNGO** (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40. Comma 4 delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., **Sig. Santo SPADAFORA** (coPresidente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., **Sig. Bruno SICILIANO** (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., **Sig. Pasquale PERRONE** (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., **Sig. Andrea RUFFO** (dirigente della F.C. San Marco), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 10, commi 2 e 6 del C.G.S., nonché la società F.C. SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte ai suoi coPresidenti ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S..

##### IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 2 febbraio 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale **Daniele Lanza**, **Sig. Stefano Mungo**, **Sig. Santo Spadafora**, **Sig. Bruno Siciliano**, **Sig. Pasquale Perrone** e **Sig. Andrea Ruffo** il primo calciatore della F.C. San Marco e gli altri dirigenti della stessa società oltre che la Soc. F.C. San Marco per rispondere delle incolpazioni in rubrica.

L'attività investigativa effettuata dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito della nota del 19.12.2008 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria – L.N.D. rappresentava alla Procura Federale la possibile violazione delle norme federali relativamente al tesseramento del calciatore Daniele Lanza.

Dalla documentazione inviata era possibile accertare:

- che il calciatore Daniele Lanza, matricola 3.263.628 in data 22.9.2006 aveva sottoscritto richiesta di tesseramento con la società U.S. Verbicaro;
- che in data 29.8.2008 aveva sottoscritto altra richiesta di tesseramento n. 019054 con la soc. San Marco;
- che quest'ultima - sottoscritta anche dal co-presidente della Società F.C. San Marco - era stata inviata all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria;
- che il calciatore Daniele Lanza aveva preso parte alle gare valedoli per il campionato di I Categoria Girone A San Marco– Jordan Aufugum del 20.9.2008 – Spezzano –San Marco del 28.9.2008 – San Marco – Nuova San Nicola Arcella del 4.10.2008 – Crucolese – San Marco del 12.10.2008 – San Marco – Campana del 18.10.2008 – Albidona – San Marco del 26.10.2008 – San Marco Roggiano dell'1.11.2008 – Pol Audace San Marco – San Marco del 9.11.2008 ;

che le distinte di gara erano sottoscritte dai sigg.ri Spadafora, Siciliano, Perrone, Ruffo.

Che in data 17.11.2008 l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria comunicava alla Soc. F.C San Marco che la richiesta di tesseramento non poteva essere presa in considerazione perché in violazione dell'art.40 comma 4 delle N.O.I.F.;

Che solo in data 2.12.2008 il calciatore Daniele Lanza veniva tesserato regolarmente per la Società F.C. San Marco;

### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 marzo 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale gli avv.ti Stefano Mungo e Mario Tocci per gli incolpati che hanno depositato memoria difensiva. Non sono comparsi gli incolpati.

### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

per il calciatore Daniele Lanza mesi quattro di squalifica;

per il Sig.Stefano Mungo mesi sei di inibizione;

per il Sig. Santo Spadafora mesi tre di interdizione;

per il Sig. Bruno Siciliano mesi quattro di inibizione

per il Sig. Pasquale Perrone mesi tre di inibizione

per il Sig. Andrea Ruffo mesi tre di inibizione

per la società F.C. San Marco 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica e € 1.000,00 di ammenda;

### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che il calciatore Daniele Lanza ha partecipato alle gare disputate dalla Soc. San marco Fino al 9.11.2008 non avendone titolo perché tesserato con altra società.

Ritiene però la Commissione che lo stesso sia punibile solo per la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. e non anche per la violazione dell'art. 40 comma 4 delle NOIF. Quest'ultima norma infatti prevede che le sanzioni previste dal C.G.S. si applicano al calciatore che, **nella stessa stagione sportiva**, sottoscrive richieste di trasferimento per più società. La circostanza che il Lanza, già tesserato fin dal 22.9.2006 con la Società Verbicaro abbia sottoscritto il 29.8.2008 richiesta di tesseramento con la Società San marco rende inapplicabile la norma.

Per quanto riguarda gli altri tesserati così come per la Società San Marco la Commissione ritiene provati gli addebiti mossi avendo il sig. Stefano Mungo sottoscritto la richiesta di tesseramento senza avere adottato la necessaria diligenza nell'accertarsi preventivamente della posizione del calciatore Daniele Lanza e i sigg.ri Santo Spadafora, Bruno Siciliano, Pasquale Perrone e Andrea Ruffo per avere sottoscritto le distinte di gara garantendo la posizione regolare dei tesserati.

Equa sanzione appare quella della inibizione per il sig. Stefano Mungo fino al 30 settembre 2009 e per gli altri dirigenti fino al 30 giugno 2009.

Ritiene però che non sia condivisibile la sanzione richiesta dalla Procura per quanto riguarda la Società San Marco.

L'organo requirente ha infatti richiesto un punto di penalizzazione per ogni gara alla quale ha partecipato il calciatore Lanza.

Detta impostazione non appare corretta.

La Corte di Giustizia Federale ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata.

Occorre esaminare approfonditamente ogni singolo caso ed accertare se i deferiti abbiano agito in buona fede o meno.

Nel caso di specie è emerso che la Società San Marco fin dal 29.8.2008 – vale a dire un mese prima dell'inizio del campionato – ha inviato all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria la richiesta di tesseramento e solo in data 17.11.2008 - a distanza di oltre due mesi - ricevuto risposta negativa.

In tale situazione probatoria nessuna responsabilità per colpa grave o per dolo può essere addebitata alla società.

La stessa infatti nella richiesta di tesseramento ha utilizzato corretti dati anagrafici nel chiaro convincimento che il calciatore fosse libero da vincoli e inoltre, a riprova della sua buona fede, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti ha provveduto a fermare il calciatore.

Pertanto la sanzione della penalizzazione non appare applicabile.

Appare conforme a giustizia applicare la sola sanzione dell'ammenda.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

Ai Sig.LANZA Daniele la squalifica fino al 30 OTTOBRE 2009 per la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S.;

Ai Sig. MUNGO Stefano la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell' art. 19 C.G.S. fino al 30 SETTEMBRE 2009;

Ai Sigg.ri SPADAFORA Santo, SICILIANO Bruno, PERRONE Pasquale e RUFFO Andrea la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell' art.19 C.G.S. fino al 30 GIUGNO 2009;

Alla società F.C. SAN MARCO l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di :**

**Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all'epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F.**

**nonché la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali;

sentiti il vice Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- per ANDREOLI Domenico mesi 2 (due) di squalifica;
- per DODARO Annunziato; SCARAMUZZINO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele, CASTROVILLARI Alfonso, per tutti mesi 1 (uno) di inibizione;
- per la Società F.C. CALCIO ACRI 4 (quattro) punti di penalizzazione;

nonché Andreoli Domenico, il quale chiedeva per sé l'applicazione della sanzione minima;

esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale

**RILEVA**

1.- Con nota del 7.10.2008, Prot. n° 1566/1257 pf 07-08/MS/blp la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

1. Il Sig. ANDREOLI DOMENICO, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società U.S. Paolana
2. Il Sig. DODARO ANNUNCIATO Presidente e Dirigente accompagnatore Ufficiale della F.C. Calcio Acri;
3. Il Sig. SCARAMUZZO FERDINANDO VINCENZO Presidente della F.C. Calcio Acri;
4. Il Sig. GUERRIERO FRANCESCO, Presidente della F.C. Calcio Acri;
5. Il Sig. TORCHIARO MICHELE Dirigente accompagnatore Ufficiale della F.C. Calcio Acri;
6. Il Sig. CASTROVILLARI ALFONSO Dirigente accompagnatore Ufficiale della F.C. Calcio Acri;
7. La Società F.C. CALCIO ACRI;

per rispondere rispettivamente:

1) il Sig. ANDREOLI Domenico, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S. per aver, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società F.C. Calcio Acri pur essendo vincolato ancora ad altra società, nonché per aver, in violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, disputato, nelle fila della F.C. Calcio ACRI, le gare: 1) Calcio Acri – Bolivanesi del 06.01.08, 2) Calcio Acri – Belvedere del 09.01.08, 3) Hinterreggio – Calcio Acri del 12.01.08, 4) Calcio Acri – Omega Bagaladi San Lorenzo del 20.01.08, tutte valide per il Campionato Eccellenza Stagione 2007-2008, pur non avendone titolo perché al momento tesserato per altra Società ( US Paolana);

2) i Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso, attestandone la regolarità che il calciatore Andreoli Domenico disputasse nella stagione sportiva 2007-2008 nelle fila della F.C. CALCIO ACRI le gare tutte, come meglio descritto in parte motiva, senza averne titolo perché in posizione irregolare, e quindi per aver redatto e consegnato all'arbitro la distinta in cui dichiaravano al direttore di gara che il giocatore ivi menzionato era regolarmente tesserato e partecipava alle gara sotto la responsabilità della società di appartenenza;

3) la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte, ai propri tesserati, all'epoca dei fatti;

Scriva la Procura Federale nella nota di deferimento che nel corso della stagione agonistica 2007/2008 calciatore Andreoli Domenico, mentre risultava essere ancora vincolato con la società U.S. Paolana, veniva impiegato dalla F.C. Calcio Acri in quattro gare del campionato di Eccellenza, e precisamente:

Calcio Acri - Bovalinese del 6.1.2008 risultato 0-1;

Calcio Acri - Belvedere del 9.1.2008 risultato 0-1;

Hinterreggio - Calcio Acri del 12.1.2008 risultato 2-1;

Calcio Acri - Omega Bagaladi San Lorenzo del 20.1.2008 risultato 1-0;

Le distinte delle quattro gare in questione venivano siglate dai seguenti dirigenti accompagnatori:

dal sig. TORCHIARO Michele, per la gara Calcio Acri - Bovalinese del 6.1.2008;

dal sig. CASTROVILLARI Alfonso, quale dirigente accompagnatore, per la gara Calcio Acri - Belvedere del 9.1.2008;

dal sig. DODARO Annunziato, dirigente accompagnatore sia per la gara Hinterreggio - Calcio Acri del 12.1.2008 che per la gara Calcio Acri - Omega Bagaladi San Lorenzo del 20.1.2008.

I citati dirigenti con la sottoscrizione delle distinte attestavano che il calciatore Andreoli Domenico era regolarmente tesserato e partecipava alle relative gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, secondo le norme vigenti.

Dagli atti dell'indagine risulta che il calciatore Andreoli Domenico in data 5 gennaio 2008 sottoscriveva lista di tesseramento n.025131 per la società Calcio Acri e che la suddetta lista veniva successivamente annullata dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria risultando lo stesso Andreoli ancora tesserato con la U.S. Paolana, sin dal 14.9.2007.

Il collaboratore della Procura Federale nella sua relazione evidenzia che il tutto si è verificato per una sorta di equivoco, poiché la U.S. Paolana aveva effettivamente inviato all'Ufficio Tesseramenti la comunicazione dello svincolo del calciatore (cfr. all.10 e 14 alla nota di deferimento), e che per un mero errore postale la missiva non era stata consegnata al destinatario (cfr. nota 2.2.2008 Poste Italiane - all.13 alla nota deferimento).

Emerge la assoluta buona fede - riconosciuta dal collaboratore della Procura nella sua relazione - sia dei dirigenti della società Calcio Acri, che del calciatore, il quale non ha coscientemente firmato il doppio tesseramento, in violazione dell'art.40 comma 4 delle N.O.I.F..

I Presidenti della società Calcio Acri, DODARO Annunziato, SCARAMUZZINO Ferdinando Vincenzo e GUERRIERO Francesco, sono però colpevoli per aver omesso di effettuare tutte le opportune e necessarie verifiche prima di tesserare il calciatore e di impiegarlo in gare ufficiali.

Mentre i dirigenti accompagnatori che firmarono le distinte delle predette gare, i sigg.ri TORCHIARO, CASTROVILLARI e DODARO, sottoscrivendo la specifica dichiarazione hanno falsamente attestato che il calciatore era regolarmente tesserato con la società Calcio Acri.

Pur essendo incontestabile la colpa dei predetti tesserati, nella determinazione delle sanzioni da applicare va tenuta in debito conto per tutti la mancanza di dolo.

Appare pertanto eccessiva la richiesta della Procura a carico di Andreoli Domenico, del quale il collaboratore della Procura nella sua relazione ha riconosciuto espressamente la buona fede.

Similmente è del tutto sproporzionata la richiesta di un punto di penalizzazione per ogni gara alla quale ha partecipato il calciatore (quattro), rilevato che più volte in situazioni simili la Corte di Giustizia Federale e varie Commissioni Disciplinari Territoriali si sono pronunciati nel senso che non vi è automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione della perdita di un punto in classifica, graduando le pene sulla base dell'elemento soggettivo (colpa o dolo).

Tale sanzione, che risulterebbe perciò eccessivamente afflittiva, può essere pertanto ragionevolmente commutata in una ammenda. Possono essere adottate come da richiesta le sanzioni ai dirigenti della società Calcio Acri.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

al calciatore ANDREOLI Domenico la squalifica fino al 18 APRILE 2009;

ai Sigg.ri DODARO Annunziato, SCARAMUZZINO Ferdinando Vincenzo, GUERRIERO Francesco, TORCHIARO Michele, e CASTROVILLARI Alfonso, per tutti mesi 1 (uno) di inibizione e quindi fino al 31 APRILE 2009;

alla Società F.C. CALCIO ACRI l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**RECLAMO N. 106 della società A.C. MAIDA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Motta Santa Lucia – Maida del 01.03.2009 - con il punteggio di 0 - 3).

**RECLAMO N. 107 della società U.S. MOTTA SANTA LUCIA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Motta Santa Lucia – Maida del 01.03.2009 - con il punteggio di 0 - 3).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Preliminarmente dispone la riunione dei reclami nn° 106 e 107 per motivi di connessione;  
letti gli atti ufficiali ed i reclami;  
sentiti le società reclamanti e l'arbitro, che ha confermato il contenuto del referto arbitrale e del supplemento;

## RILEVA

Che l'arbitro ha sospeso la gara a seguito della condotta antisportiva dei calciatori di entrambe le squadre, protagonisti di un acceso litigio.

Lo stesso direttore di gara ha confermato la dinamica dei fatti, come riferiti in referto e in supplemento, sottolineando di aver tentato inutilmente di riportare la calma, ma di non esserci riuscito, anche per l'assenza delle forze dell'ordine;  
per tali motivi, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo Territoriale devono ritenersi congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta i reclami nn° 106 e 107 e dispone incamerarsi le tasse.

**RECLAMO N. 108 della società S.S. MANDATORICCESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 04.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Mandatoriccese – Juve Rossano del 01.03.2009 - con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore COMMENDATORE Gianluca per CINQUE gare, ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante;  
sentito "telefonicamente" l'arbitro alla presenza del rappresentante arbitrale;  
verificata preliminarmente l'avvenuta trasmissione del reclamo alla controparte mediante l'esibizione delle ricevute di raccomandata;

## RILEVA

la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nei confronti di entrambe le società contendenti, a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 30° minuto del II° tempo;

ed invero, risulta dal referto arbitrale che un calciatore della Mandatoriccese, il n° 10 Commendatore Gianluca, al minuto 30 del secondo tempo, colpiva con violenza un calciatore della Juve Rossano in pieno volto, scatenando una rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre, con il successivo ingresso in campo di persone del pubblico, che manifestavano il proprio disappunto imprecaando, ma senza partecipare attivamente alla zuffa.

Il calciatore colpito, Converso Domenico, riportava un trauma contusivo toracico cervicale con prognosi di venti giorni, documentato da certificazione medica agli atti;

a giudizio dell'arbitro la rissa era di intensità tale che nemmeno l'intervento dei carabinieri riusciva a sedare, tanto che, si legge nel referto, non sussistendo le condizioni per proseguire la gara era costretto a fischiare la fine anticipata;

a questo punto i calciatori della Mandatoriccese gli rivolgevano insulti e minacce, anziché adoperarsi per riportare la calma, tanto che lo stesso direttore di gara era costretto a ricorrere alla forza pubblica per poter abbandonare il campo;

tanto premesso, la Commissione adita ritiene quanto segue:

nella specie, sussistevano le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione della gara che, ricordiamo, costituisce l'estrema ratio che deve scaturire da una oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, dopo che lo stesso direttore di gara abbia posto in essere tutti i tentativi di riportare l'ordine per proseguire la gara;

come più volte si è pronunciata la presente Commissione, aderendo alla consolidata giurisprudenza della CAF, il potere discrezionale dell'arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di obiettiva gravità, tali da mettere oggettivamente in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia;

come nella specie, una rissa tra i calciatori di intensità tale che neppure l'intervento delle forze dell'ordine riusciva a sedare;

seppure la società reclamante esclude che si sia verificata la citata rissa, assumendo che l'arbitro ha deciso di sospendere la gara su pressione di calciatori della Juve Rossano che avevano abbandonato il campo per protesta sostenendo che non vi erano le condizioni per proseguire la partita;

va ribadito che gli atti ufficiali di gara costituiscono sempre prova privilegiata per le decisioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, che devono pertanto attenersi in caso di contrasto a quelle che sono le risultanze del referto arbitrale;

tanto più che l'arbitro ha confermato la impossibilità a proseguire la gara nonostante la presenza delle forze dell'ordine che non sono riuscite a sedare la rissa;

riguardo alle sanzioni inflitte a carico della società reclamante e del suo calciatore, che con la sua condotta ha provocato la rissa, alla luce di quanto sopra, vanno ritenute congrue ed adeguate ai fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO N. 111 della società A.S. ONLUS NIKE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Amatori Pianopoli – Onlus Nike del 31.01.2009 - con il punteggio di 0 – 3, Un punto di penalizzazione, ammenda di € 50,00).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante nonché l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante A.I.A. - C.R.A.;

#### RILEVA

- 1) La società Onlus Nike ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale il quale, sulla base del referto arbitrale, aveva ritenuto che la stessa società avesse rifiutato di riprendere il gioco dopo che il direttore di gara aveva sospeso la partita e si era ritirato negli spogliatoi a seguito di un lieve malessere avvertito al 17° del secondo tempo;
- 2) Sosteneva la società ricorrente che, in realtà, l'arbitro non aveva sospeso la gara, ma ne aveva dichiarato la fine con il triplice fischio, ritirandosi negli spogliatoi dopo essersi sfilato la casacca;
- 3) L'arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha precisato che a seguito dello stress emotivo causatogli dall'aggressione verbale di due calciatori del Pianopoli e del successivo accerchiamento dei loro compagni che gli impedivano di estrarre il cartellino rosso e notificare il provvedimento di espulsione, decideva di sospendere la gara e di ritirarsi negli spogliatoi; Ammetteva, tuttavia, l'arbitro che il proprio comportamento aveva potuto ingenerare nei componenti delle squadre la convinzione di aver decretato la fine della gara. Tanto che molti giocatori abbandonavano il terreno di gioco;
- 4) Nella descritta situazione non è possibile individuare alcun comportamento della società Onlus Nike assimilabile alla rinuncia a proseguire la gara, il rifiuto di rientrare in campo trovando giustificazione nella condotta arbitrale, integrando gli estremi di un errore tecnico che ha quale conseguenza la ripetizione della gara;

P.Q.M.

In riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, revoca la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 irrogata alla società Onlus Nike, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 50,00 comminata;

dispone la ripetizione della gara *Amatori Pianopoli – Onlus Nike*;

rimette gli atti al Presidente della Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| - Avv. Romano            | GENTILE | PRESIDENTE |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE |
| - Avv. Maurizio          | RODINO' | COMPONENTE |

**RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI (S.S.2007/2008)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara – Amatori Carlopoli – Amatori Amami del 17.11.2007, inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVATO

che a seguito degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale può ritenersi accertato, ad avviso di questa Commissione, che alla gara in oggetto ha partecipato sotto falso nome di Pasquale Chiodo il calciatore Adriano Lucia che non aveva titolo a parteciparvi; che il comportamento tenuto dai tesserati nel corso dell'audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale (Chiodo Pasquale, Lucia Adriano, Iuliano Antonio e Mazza Pallone Giuseppe nonché il dirigente Ferrari Fabio) è da ritenersi in effetti censurabile e sanzionabile per la palese violazione dell'art. 1 del C.G.S.;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, irroga alla società AMATORIALE AMAMI AMATO la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;  
infligge alla società AMATORIALE AMAMI AMATO l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00);  
irroga al dirigente FERRARI Fabio la inibizione fino al 30 GIUGNO 2009;  
Rimette gli atti alla Procura Federale per i deferimenti a carico dei calciatori Chiodo pasquale, Lucia Adriano, Iuliano Antonio e Mazza Pallone Giuseppe.

**RECLAMO N. 112 della società U.S.C. CORIGLIANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 26.02.2009 (Ammenda di € 700,00 e DIFFIDA).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

-in via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante;  
ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma sia nel rapporto dell'assistente arbitrale che del commissario di campo ove risulta in maniera chiara ed inequivoca la riferibilità ai sostenitori della società reclamante del lancio di sputi e di oggetti contro uno degli assistenti arbitrale;  
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 113 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Crucolese – Manchester Castrovillari del 28.01.2009 - con il punteggio di 0 – 3).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

Che per come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale, il tesserato Guzzetti Falbo Domenico, non aveva titolo alcuno a partecipare alla gara del 28.01.2009 poiché ancora sotto squalifica;

Non meritevole di considerazione perché priva di pregio, la tesi portata a sostegno nel ricorso da parte della società A.S.D. Manchester Castrovillari;

il reclamo pertanto deve essere rigettato;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 114 della società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 12.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Nuova San Nicola Arcella – Crucolese del 22.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica calciatore D'AMATO Dante fino al 31.07.2009, squalifica calciatore DELIA Simone fino al 30.06.2009, inibizione Sig. DONATO Grosso Gennaro fino al 31.12.2009).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il ricorso è inammissibile poiché in violazione dell'art. 46, comma 4 del C.G.S., il ricorrente non ha provveduto nel termine di sette giorni dalla pubblicazione della delibera del Giudice di primo grado a presentare ricorso a questa Commissione;

## P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 115 della società S.S. ORATORIO S. FRANCESCO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.03.2009 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo di gioco).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

## RILEVA

Che dal referto dell'arbitro, che assume fonte privilegiata di prova, risultano i fatti oggetto delle sanzioni "per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei giocatori della società avversaria da parte di propri sostenitori e nei confronti di un giocatore avversario durante la gara, nonché, per avere a fine gara, una decina di propri sostenitori fatto ingresso abusivamente in campo assediando i giocatori della squadra avversaria mantenendo un comportamento offensivo e minaccioso";

che alla stregua dei fatti ascritti appare ragionevole ridurre la sanzione inflitta;

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 300,00;

conferma nel resto l'impugnato provvedimento;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante,

**RECLAMO N. 116 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Magic Games C/5 – Comprensorio Presilano del 11.03.2009 - con il punteggio di 0 – 6).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il ricorso è inammissibile poiché in violazione dell'art. 38, comma 7 del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto a comprovare la trasmissione del ricorso alla controparte;

rilevato, comunque, che il ricorso al primo giudice proposto dalla società Comprensorio Presilano era stato ritualmente preannunciato a mezzo fax il 12.03.2009 alle ore 10.33;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 118 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dall'esame della documentazione in possesso presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria il calciatore tesserato per la società Sporting S. Anna risulta essere Veronà Adolfo (23.5.1987);

che alla gara oggetto di reclamo il calciatore ad aver preso parte alla stessa è stato Velonà Adolfo (23.5.1987), per come risulta sulla distinta di gara, e che non risulta tesserato per la predetta società;

rilevato che la società Sporting S. Anna non ha ottemperato entro il 26 marzo u.s. alla richiesta di regolarizzazione della posizione di tesseramento del calciatore Veronà Adolfo (a dire della società Sporting S. Anna il Veronà e il Velona sono la stessa persona);

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo,irroga alla società SPORTING S.ANNA la punizione sportiva della perdita della gara (Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009) col punteggio di 0 – 3;  
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 119 della società U.S. ORIOLO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Juvenilia M.Roseto – Oriolo del 01.03.2009).**

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che per come accertato dal Giudice di Primo grado il calciatore Nigro Angelo, nato il 27.12.1978, risulta effettivamente tesserato con la società Juvenilia M. Roseto con decorrenza 17 settembre 2008, avendo quindi pieno diritto a partecipare alla gara disputata tra la società Juvenilia M. Roseto e Oriolo del 1° marzo 2009;

che, per come accertato dal primo giudice, per mero errore meccanografico dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, il calciatore Nigro Angelo è stato inserito nella lista dei calciatori svincolati a norma dell'art. 107 delle N.O.I.F.;

che il ricorso è da rigettare;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 120 della società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D.**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 11.03.2009 (Inibizione Sig. DE RITO Antonio fino al 31.12.2010).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

-in via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante; rilevato che il Sig. De Rito Antonio si è reso responsabile di un atto di modesta violenza nei confronti dell'arbitro; ritenuto che è ragionevole ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice in considerazione del modestissimo gesto di violenza "schiaffo alle mani";

## P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. DE RITO Antonio fino al 31 DICEMBRE 2009; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante,

**RECLAMO N. 121 della società F.C. ROSE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 19.03.2009 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore LAUDONIA Michele per QUATTRO gare).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

-in via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante; ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma nel rapporto arbitrale ove risulta in maniera chiara ed inequivoca la riferibilità al proprio calciatore che a fine gara colpiva al volto un giocatore della squadra avversaria, scatenando una rissa; che, la società F.C. Rose ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati; ritenuto, infine, che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate;

## P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi